



Comune di PIETRAPERZIA Provincia di ENNA

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 17 del 21/05/2018

Oggetto: SEQUESTRO E OSSERVAZIONE SANITARIA ALLEVAMENTO OVINO

Visto il verbale di accertamento Prot. n° 285090 del 3/5/2018 redatto dal personale Medico Veterinario del Dipartimento di Prevenzione Veterinario, con il quale si constata la morte, verosimilmente, ad opera di un branco di cani randagi, di n° 4 ovini adulti afferenti all'azienda zootecnica sita in contrada Rocche, agro del Comune di Pietraperzia, censita in BDN con codice aziendale IT015CL021, di cui è legale rappresentante il Sig. **Valverdi Calogero** nato a Pietraperzia il 08/06/1973 ed ivi residente in Via Dott. Vincenzo Vitale n° 82;

Visto l'art. 88 del Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 8/2/1954 n. 320;

Considerato che gli animali morsicatori sono rimasti ignoti e che, pertanto, non si può procedere alla loro osservazione sanitaria;

Considerato che gli animali deceduti a seguito dell'aggressione non si può escludere il ferimento, anche lieve, di altri soggetti che comunque possono essere venuti a contatto con i cani responsabili dell'aggressione;

ORDINA

1. Il sequestro e l'osservazione sanitaria, per un periodo di mesi quattro dalla data dell'aggressione, dell'allevamento ovino censito con codice aziendale IT015CL021, sita in contrada Rocche agro del Comune di Pietraperzia, di cui è legale rappresentante il Sig. Valverdi Calogero sopra generalizzato;
2. Il divieto di movimentazione degli animali per tutta la durata dell'osservazione, se non per imperiose esigenze di pascolo o di macellazione previa autorizzazione da parte delle autorità competenti;
3. Impiego del latte prodotto durante tutto il periodo di osservazione previo processo di risanamento termico documentato;
4. L'obbligo di comunicare al Dipartimento di Prevenzione Veterinario l'eventuale morte di ovini prima dello scadere del periodo di osservazione;
5. L'obbligo di distruzione, previa autorizzazione delle autorità competenti, degli animali morti o abbattuti durante tutto il periodo di osservazione con divieto assoluto di scuoiamento;

6. Il Sig. **Di Marca Filipponeri** nato a Pietraperzia il 05/8/1958 ed ivi residente in Via Della Pace, 25 - nella qualità di custode fiduciario dell'allevamento, è incaricato e, pertanto, responsabile della esecuzione delle norme contenute nella presente Ordinanza allo stesso notificata;
7. E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e fare rispettare la presente Ordinanza.

IL SINDACO

(Avv. Antonio C. Bevilacqua)